

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 settembre 2005

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 158/L

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192.

**Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia.**

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 193.

**Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e
caprini.**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

S O M M A R I O

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 . — <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.</i>	Pag.	5
ALLEGATI	»	12
AVVERTENZA	»	38
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 193 . — <i>Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini</i>	»	39
ALLEGATI	»	48
AVVERTENZA	»	66

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192.

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2003;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali;

Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degli edifici integrano esigenze di diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese, incolumità delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente;

Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva 2002/91/CE;

Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

2. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;

d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;

g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:

a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;

b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;

c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;

d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto

nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;

f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;

g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.

Art. 3.

Ambito di intervento

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto alla lettera a), numero 1;

2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

3) sostituzione di generatori di calore.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

Art. 4.

Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;

b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita

l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.

Art. 5.

Meccanismi di cooperazione

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:

a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;

b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;

c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;

d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;

e) predisporre progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l'occupazione.

Art. 6.

Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.

2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:

a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;

b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.

4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.

Art. 7.

Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

Art. 8.

Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.

2. La conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.

3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, è conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.

4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.

5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

Art. 9.

Funzioni delle regioni e degli enti locali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.

2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti

dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:

- a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
- b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
- c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
- d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.

4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale

1. Il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.

2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività:

- a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;

- b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;

- c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;

- d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;

- e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;

- f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile;

- g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;

- h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

3. I risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

Requisiti della prestazione energetica degli edifici

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.

Art. 12.

Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Misure di accompagnamento

1. Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.

2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo:

a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;

b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;

c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;

d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.

3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono integrate nel piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministero

delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera *a)*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti nell'ambito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)* competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera *a)*, della legge 24 agosto 2004, n. 239.

Art. 15.

Sanzioni

1. Il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; l'autorità

che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformità delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.

9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.

Art. 16.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:

a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.

2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8.

3. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria commercio e artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.

4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri

dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 17.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*


Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO A
(Articolo 2)**ULTERIORI DEFINIZIONI**

1. **accertamento** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti
2. **certificazione energetica dell'edificio** il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
3. **climatizzazione invernale o estiva** è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
4. **conduzione** è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.
5. **controlli sugli edifici o sugli impianti** sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
6. **edificio adibito ad uso pubblico** è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
7. **edificio di proprietà pubblica** è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
8. **esercizio e manutenzione di un impianto termico** è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
9. **fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale** è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.
10. **fonti energetiche rinnovabili** sono quelle definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387.
11. **gradi giorno di una località** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.
12. **impianto termico** è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono

tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

13. **impianto termico di nuova installazione** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.
14. **involucro edilizio** è l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.
15. **ispezioni su edifici ed impianti** sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
16. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.
17. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.
18. **massa superficiale** è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci, l'unità di misura utilizzata è il kg/m^2 .
19. **occupante** è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici.
20. **parete fittizia** è la parete schematizzata in figura.



20. **ponte termico** è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).
21. **ponte termico corretto** è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente.
22. **potenza termica convenzionale di un generatore di calore** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW.
23. **potenza termica del focolare di un generatore di calore** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.
24. **proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.

25. **rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore** è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
26. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: $10 \text{ MJ} = 1 \text{ kWh}_e$.
27. **rendimento termico utile di un generatore di calore** è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.
28. **ristrutturazione di un impianto termico** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
29. **sostituzione di un generatore di calore** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.
30. **superficie utile** è la superficie netta calpestabile di un edificio.
31. **terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico** è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.
32. **trasmissione termica** flusso di calore che passa attraverso una parete per m^2 di superficie della parete e per grado K. di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo.

ALLEGATO B

(Articolo 4)

METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

- 1) Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso uno o più descrittori, della prestazione energetica degli edifici sono definite dai decreti di cui all'articolo 4 comma 1, tenendo conto di:
- a) clima esterno e interno;
 - b) caratteristiche termiche dell'edificio;
 - c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
 - d) impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione;
 - e) impianto di illuminazione;
 - f) posizione ed orientamento degli edifici;
 - g) sistemi solari passivi e protezione solare;
 - h) ventilazione naturale;
 - i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.

ALLEGATO C

REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1) Fabbisogno di energia primaria

Tabella 1. Valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile dell'edificio espresso in kWh/m² anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	<i>fino a</i> 600 GG	<i>a</i> 601 GG	<i>a</i> 900 GG	<i>a</i> 901 GG	<i>a</i> 1400 GG	<i>a</i> 1401 GG	<i>a</i> 2100 GG	<i>a</i> 2101 GG	<i>a</i> 3000 GG	<i>oltre</i> 3000 GG
≤0,2	10	10	15	15	25	25	40	40	55	55
≥0,9	45	45	60	60	85	85	110	110	145	145

I valori limite riportati in tabella 1 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove:

- S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;
- V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

2) Trasmittanza termica delle strutture verticali opache

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture verticali opache espressa in W/m ² K		
Zona climatica	Dall' 1 gennaio 2006 U (W/m ² K)	Dall' 1 gennaio 2009 U (W/m ² K)
A	0,85	0,72
B	0,64	0,54
C	0,57	0,46
D	0,50	0,40
E	0,46	0,37
F	0,44	0,35

3) Trasmittanza termica delle strutture orizzontali opache

Tabella 3. Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture orizzontali opache espressa in W/m²K

Zona climatica	Dall' 1 gennaio 2006	Dall' 1 gennaio 2009
	U (W/m ² K)	U (W/m ² K)
A	0,80	0,68
B	0,60	0,51
C	0,55	0,44
D	0,46	0,37
E	0,43	0,34
F	0,41	0,33

4) Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti

Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m²K

Zona climatica	Dall' 1 gennaio 2006	Dall' 1 gennaio 2009
	U (W/m ² K)	U (W/m ² K)
A	5,5	5,0
B	4,0	3,6
C	3,3	3,0
D	3,1	2,8
E	2,8	2,5
F	2,4	2,2

Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m²K

Zona climatica	Dall' 1 gennaio 2006	Dall' 1 gennaio 2009
	U (W/m ² K)	U (W/m ² K)
A	5,0	5,0
B	4,0	3,0
C	3,0	2,3
D	2,6	2,1
E	2,4	1,9
F	2,3	1,6

5) Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico

$$\eta_g = (75 + 3 \log P_n) \%$$

dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

ALLEGATO D**PREDISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICHE
FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI E PER L'ALLACCIO ALLE
RETI DI TELERISCALDAMENTO**

1. Al fine di assicurare l'integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture degli edifici si propongono i seguenti quattro gruppi di raccomandazioni:
2. Deve essere disponibile una superficie della copertura dell'edificio, o di pertinenza dell'edificio, con le seguenti caratteristiche:
 - a) orizzontale o esposta verso il quadrante Sud-Est Sud Ovest per le pareti inclinate;
 - b) dimensione pari al 25% della superficie in pianta dell'edificio;
 - c) non ombreggiata nei mesi più sfavoriti, gennaio - dicembre, da parti dell'edificio stesso per più del 10% della superficie disponibile.
3. E' opportuno includere un vano tecnico dove possano essere ospitati i componenti del circuito primario degli impianti solare termico e i dispositivi di condizionamento della potenza dell'impianto fotovoltaico e di connessione alla rete con le seguenti caratteristiche:
 - a) volume di dimensione pari a 50 litri per ogni m² di superficie correttamente orientata di cui al precedente punto 1 in modo tale da poter ospitare serbatoi di accumulo dell'acqua calda sanitaria e i componenti del circuito primario e secondario;
 - b) caratteristiche idonee ad ospitare un quadro elettrico, e i dispositivi di interfaccia con la rete;
 - c) accessibile per la manutenzione degli impianti.
4. E' necessario prevedere, per la realizzazione dei collegamenti dei collettori solari e dei moduli fotovoltaici al vano tecnico, un cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare una conduttura di mandata e una di ritorno all'impianto solare termico, due canaline (corrugati) per alloggiare i collegamenti elettrici all'impianto fotovoltaico e il collegamento alla rete di terra.
5. E' necessario prevedere, per il collegamento dell'impianto solare alle singole utenze, opportuni cavedi o vani che possano contenere la linea di mandata dell'acqua calda sanitaria e un collegamento elettrico.
6. Per quanto riguarda, la predisposizione all'allaccio alle reti di teleriscaldamento tale prescrizione risulta obbligatoria nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori.

ALLEGATO E

RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Lo schema di relazione tecnica proposto nel seguito contiene le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di relazione tecnica si riferisce all'applicazione integrale del decreto legislativo. Nel caso di applicazione parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni le informazioni e i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere predisposti in modo congruente con il livello di applicazione.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di

Provincia

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere)

Sito in (specificare l'ubicazione o, in alternativa indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale).

Concessione edilizia n.

del

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del regolamento; per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie)

Numero delle unità abitative

Committente(i)

Progettista(i) degli impianti termici e dell'isolamento termico dell'edificio

Direttore(i) degli impianti termici e dell'isolamento termico dell'edificio

- L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'art. 10, comma 16, del decreto legislativo
- L'edificio (o il complesso di edifici) rientra nella disciplina articolo 4, comma 1 (edilizia sovvenzionata e convenzionata, edilizia pubblica e privata) della legge 9 gennaio 1991, n. 10
- L'edificio rientra nella disciplina articolo 4, comma 2 (autorizzazioni, concessioni e contributi per la realizzazione di opere pubbliche) della legge 9 gennaio 1991, n. 10

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

- [] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali
- [] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare
- [] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al regolamento) GG

Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti) °C

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE

Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che li delimitano (V)	m ³
Superficie esterna che delimita il volume (S)	m ²
Rapporto S/V	1/m
Superficie utile dell'edificio	m ²
Valore di progetto della temperatura interna	°C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna	%

5. DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMICO

a) Descrizione impianto

Tipologia

Sistemi di generazione

Sistemi di termoregolazione

Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica

Sistemi di distribuzione del vettore termico

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie

Sistemi di accumulo termico: tipologie

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 350 kW
gradi francesi

b) Specifiche dei generatori di energia

Fluido termovettore

Valore nominale della potenza termica utile kW

Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) al 100% Pn

Valore di progetto	%	
Valore minimo prescritto dal regolamento	%	(se necessario)

Rendimento termico utile al 30% Pn

Valore di progetto	%	
Valore minimo prescritto dal regolamento	%	(se necessario)

Combustibile utilizzato

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse dai generatori di calore convenzionali, quali ad esempio: macchine frigorifere, pompe di calore, gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica, collettori solari, le prestazioni delle macchine diverse dai generatori di calore sono fornite indicando le caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche apparecchiature, applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

Tipo di conduzione prevista () continua con attenuazione notturna () intermittente

Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente
Descrizione sintetica delle funzioni

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

Centralina climatica
Descrizione sintetica delle funzioni

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

Organi di attuazione
Descrizione sintetica delle funzioni

Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari

Numero di apparecchi
Descrizione sintetica delle funzioni

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi

Numero di apparecchi
Descrizione sintetica dei dispositivi

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (solo per impianti centralizzati)

Numero di apparecchi
Descrizione sintetica del dispositivo

e) Terminali di erogazione dell'energia termica

Numero di apparecchi (quando applicabile)
Tipo
Potenza termica nominale (quando applicabile)

f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione

Descrizione e caratteristiche principali
(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)

g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento)**h) Altre apparecchiature e sistemi di rilevante importanza funzionale****i) Schemi funzionali dell'impianto termico**

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

a) Involucro edilizio e ricambi d'aria

Caratteristiche termiche, idrometriche e di massa superficiale dei componenti opachi dell'involucro edilizio
 Confronto con i valori limite riportati all'articolo 10 del decreto legislativo
 Vedi allegati alla presente relazione

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio
 Confronto con i valori limite riportati all'articolo 10 del decreto legislativo
 Classe di permeabilità all'aria dei serramenti esterni
 Vedi allegati alla presente relazione

Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli)

Trasmittanza termica (K) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti (distinguendo pareti verticali e solai)
 Confronto con il valore limite riportato all'articolo 10 del decreto legislativo

Verifica termoigrometrica
 Vedi allegati alla presente relazione

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) - specificare per le diverse zone

Portata d'aria di ricambio (G) solo nei casi di ventilazione meccanica controllata m^3/h

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto)
 m^3/h

Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto)

b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto

Rendimento di produzione (%)
 Rendimento di regolazione (%)
 Rendimento di distribuzione (%)
 Rendimento di emissione (%)
 Rendimento globale

c) Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale

Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria)

Valore di progetto

$kWh/m^2 \cdot anno$

Confronto con il valore limite riportato all'articolo 10 del decreto legislativo

$kWh/m^2 \cdot anno$

d) Fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale

Valore di progetto

kJ/m^3GG

e) Predisposizione delle opere per l'installazione di fonti rinnovabili

Descrizione

Vedi allegati alla presente relazione

f) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

Descrizione, caratteristiche tecniche e percentuale di copertura del fabbisogno annuo

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi (a solo titolo di esempio si cita l'obbligo di adozione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria negli edifici pubblici), in questa sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.

8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (elenco indicativo)

- N. piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.
- N. prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare.
- N. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.
- N. schemi funzionali dell'impianto termico contenenti gli elementi di cui all'analogo voce del paragrafo 'Dati relativi agli impianti termici'.
- N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termometriche e massa efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio.
- N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e loro permeabilità all'aria.

Altri eventuali allegati

10. DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA

Il sottoscritto, iscritto a (indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza, nonché provincia, numero dell'iscrizione) essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/91/CE

dichiara

sotto la propria personale responsabilità che:

- a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute del decreto attuativo della direttiva 2002/91/CE;
- b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

data

Firma

ALLEGATO F

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA MAGGIORE O UGUALE 35 kW

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL'OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN COPIA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE.

A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Impianto termico sito nel comune di: (.....)

in via/piazza: Cap:

Responsabile dell'impianto: tel:

Indirizzo:

in qualità di: proprietario amministratore terzo responsabile

Generatore di calore: Costruttore: Modello: Matricola:

Anno di costruzione: Tipologia: Marcatura efficienza energetica: (DPR 660/96):

Potenza termica utile nominale (kW): Fluido termovettore:

Brucciato abbinato: Costruttore: Modello: Matricola:

Anno di costruzione: Tipologia: Campo di funzionamento (kW):

Destinazione: riscaldamento acqua calda sanitaria

Combustibile: gas naturale/G.p.l. gasolio/olio comb.

Data di installazione del generatore di calore: Data del presente controllo:

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Documento	Presente	Assente	Note
Libretto di centrale			
Rapporto di controllo ex UNI 10435 (imp. a gas)			
Certificazione ex UNI 8364			
Dichiarazione di conformità			
Libretto uso/manutenzione bruciatore			
Libretto uso/manutenzione caldaia			
Pratica ISPESL			
Certificato prevenzione incendi			

C. ESAME VISIVO E CONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO

1. Centrale termica		
- idoneità del locale di installazione	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- adeguate dimensioni aperture di ventilazione	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- aperture di ventilazione libere da ostruzioni	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
2. Esame visivo linee elettriche	<input type="checkbox"/> soddisfacente	<input type="checkbox"/> non soddisfacente
3. Bruciatore		
- ugelli puliti	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> si
- funzionamento corretto	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> si
4. Generatore di calore		
- scambiatore lato fumi	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- accensione e funzionamento regolari	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- dispositivi di com. e regol. funzionanti correttamente	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- dispos. di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- vaso di espansione carico e/o in ordine per il funzionamento	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
- Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura e/o deformazione	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
5. Controllo assenza fughe di gas	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
6. Esame visivo delle coibentazioni	<input type="checkbox"/> soddisfacente	<input type="checkbox"/> non soddisfacente
7. Esame visivo camino e canale da fumo	<input type="checkbox"/> soddisfacente	<input type="checkbox"/> non soddisfacente

D. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (Rif. UNI 10389 e successive modifiche)

Effettuato Non effettuato

Temp. Fumi (°C)	Temp. Amb. (°C)	O2 (%)	CO2 (%)	Bacharach (µ.)	CO (ppm)	Rendimento di combustione (%)	Tiraggio (Pa)

OSSERVAZIONI:

.....

RACCOMANDAZIONI (In attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione):

.....

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare **SI** **NO**

PRESCRIZIONI : (in attesa di questi interventi l'impianto **non** può essere messo funzione)

.....

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e Cognome Ragione Sociale
 Indirizzo Telefono
 Estremi del documento di qualifica

Orario di arrivo presso l'impianto Orario di partenza dall'impianto

Timbro e firma dell'operatore

Firma del responsabile dell'impianto (per presa visione)

.....

Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto

1. Nello spazio **OSSERVAZIONI** deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.
2. Nello spazio **RACCOMANDAZIONI** devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto a cui il responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.
3. Nello spazio **PRESCRIZIONI** il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
4. Tutte le note riportate negli spazi **OSSERVAZIONI**, **RACCOMANDAZIONI**; **PRESCRIZIONI** devono essere specificate dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente, ma foro di ventilazione esistente di 100 cm² da portare a 160 cm²).

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto D, deve essere effettuato con la periodicità stabilita al comma 3 dell'allegato L al presente decreto legislativo.

ALLEGATO G

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35 kW

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL'OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN COPIA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE.

Impianto termico sito nel Comune di (.....)
 in via/piazza nc piano interno Cap.....
 Responsabile dell'impianto: tel.:
 Indirizzo:
 in qualità di: proprietario occupante terzo responsabile

A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO				
Costruttore		Modello		
Marcatura efficienza energetica: (decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660):				
Matr.	Anno di costruzione	Riscaldamento <input type="checkbox"/>	Acqua calda sanitaria <input type="checkbox"/>	
Pot. term. nom. utile (kW)	Caldaia tipo ⁽¹⁾ B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	Tiraggio naturale <input type="checkbox"/>	forzato <input type="checkbox"/>	
Combustibile: Gas di rete <input type="checkbox"/> Gpl <input type="checkbox"/>		Gasolio <input type="checkbox"/>	Kerosene <input type="checkbox"/> Altri	
Data installazione.....	Data del controllo	Locale installazione		
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO		SI	NO	N.C. ⁽²⁾
- Dichiar. di conformità dell'impianto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Libretto di impianto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Libretto d'uso e manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE		SI	NO	ES ⁽³⁾
- Idoneità del locale di installazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Adeguate dimensioni aperture ventilazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Aperture di ventilazione libere da ostruzioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO		SI	NO	N.C.
- Pendenza corretta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sezioni corrette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Curve corrette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Lunghezza corretta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Buono stato di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E. CONTROLLO EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE		SI	NO	N.C.
- Scarico in camino singolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Scarico in canna fumaria collettiva ramificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Scarico a parete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- <i>Per apparecchio a tiraggio naturale:</i> non esistono reflussi dei fumi nel locale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- <i>Per apparecchi a tiraggio forzato:</i> assenza di perdite dai condotti di scarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F. CONTROLLO DELL'APPARECCHIO		SI	NO	N.C.
Ugelli del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste) puliti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		SI	NO	N.C.
- Dispositivo rompitraggio-antivento privo di evidenti tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Scambiatore lato fumi pulito		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Accensione e funzionamento regolari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Valvola di sicurezza contro la sovrappressione a scarico libero		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Vaso di espansione carico		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura e/o deformazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Circuito aria pulito e libero da qualsiasi impedimento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Guarnizione di accoppiamento al generatore integra		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G. CONTROLLO DELL'IMPIANTO		P	N	N.A.
		P=positivo N=negativo NA=non applicabile		
- Controllo assenza fughe di gas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Verifica visiva coibentazioni		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Verifica efficienza evacuazione fumi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

H. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONEEffettuato Non effettuato

Temp. fumi (°C)	Temp. amb. (°C)	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	Bacharach (n)	CO (ppm)	Rend.to Combustione (%)	Tiraggio (Pa) ⁽⁴⁾
.....

OSSERVAZIONI⁽⁵⁾⁽⁸⁾:

.....

RACCOMANDAZIONI⁽⁶⁾⁽⁸⁾ (in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione):

.....

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare **SI** **NO**

PRESCRIZIONI⁽⁷⁾⁽⁸⁾ : (in attesa di questi interventi l'impianto **non** può essere messo funzione)

.....

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e Cognome Ragione Sociale

Indirizzo Telefono

Estremi del documento di qualifica

Orario di arrivo presso l'impianto Orario di partenza dall'impianto**Timbro e firma dell'operatore****Firma del responsabile dell'impianto (per presa visione)**

.....

.....

Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto

1. Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o chiuso, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
2. Per N.C. si intende "Non Controllabile", nel senso che per il singolo aspetto non è possibile effettuare tutti i necessari riscontri diretti senza ricorrere ad attrezzature speciali (ad esempio per verificare l'assenza di ostruzioni in un camino non rettilineo), tuttavia le parti controllabili sono in regola e non si ha alcuna indicazione di anomalia nelle parti non controllabili.
3. Nel caso di installazione all'esterno al punto 2 deve essere barrata solo la scritta ES.
4. Il dato relativo al tiraggio, espresso in Pa, è necessario solo per generatori di calore di tipo B
5. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.
6. Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto a cui il responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.
7. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
8. Tutte le note riportate negli spazi OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI; PRESCRIZIONI devono essere specificate dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente, ma foro di ventilazione esistente di 100 cm² da portare a 160 cm²).

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto H, deve essere effettuato con la periodicità stabilita al comma 3 dell'allegato L al presente decreto legislativo.

ALLEGATO H**VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI CALORE****1) Generatori di calore ad acqua calda**

- a) per i generatori di calore installati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie della medesima potenza coerentemente con il tipo di caldaia installato: caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a condensazione.

2) Generatori di calore ad aria calda

- a) per i generatori di calore installati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

ALLEGATO I.
(Articolo 11)**REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi previsti dall' articolo 3, comma 2, lettere a) e b), si procede in sede progettuale alla determinazione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale espresso in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'edificio (kWh/m² anno) e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell'allegato C al presente decreto.
2. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6, 7, e 8.
3. Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell'allegato C al presente decreto, aumentati del 50%. In alternativa, per i soli impianti di potenza inferiore a 100 kW, si può applicare quanto previsto al comma 4.
4. Nel caso di sostituzione di generatori di calore, prevista all' art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - a) i nuovi generatori siano dotati della marcatura di rendimento energetico pari a tre o quattro stelle così come definito nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, e certificati conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;
 - b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60°C;
 - c) siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, di cui al precedente comma 12;
 - d) nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 35 kW, siano installati nuovi generatori di potenza nominale del focolare non superiore del 10% a quella dei generatori che vengono sostituiti.

In tutti gli altri casi di sostituzione di generatori di calore vale quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 con l'integrazione del calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, espresso per metro quadrato di superficie utile dell'edificio (kWh/m² anno), conformemente al comma 1 del presente allegato e la verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori massimi riportati nella tabella 1 del punto 1 dell'allegato C al presente decreto.

5. Nei casi previsti al comma 1, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati ai commi 6, 7 e 8, e per gli impianti termici è assicurato un rendimento medio stagionale non inferiore al valore riportato al punto 5 dell'allegato C al presente decreto, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso, attribuendo all'edificio o porzione interessata il valore limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del comma 1 citato. La medesima semplificazione può essere adottata per edifici realizzati con strutture

verticali opache di trasmittanza superiore ai limiti stabiliti al comma 6 fino ad un massimo del 30%, purché si adottino contemporaneamente chiusure trasparenti di trasmittanza inferiore almeno del 30% rispetto ai limiti stabiliti al comma 8.

6. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico).

Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto con riferimento alla superficie totale di calcolo.

7. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento.

Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno.

8. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti, comprensive dell'infisso, deve rispettare i limiti riportati nella tabella 4a, con valore di trasmittanza centrale dei vetri inferiore o uguale ai limiti riportati in tabella 4b, al punto 4 dell'allegato C al presente decreto.
9. Per gli edifici della categoria E1 da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F il valore della trasmittanza (U) del divisorio verticale tra alloggi o unità immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.
10. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e interstiziali delle pareti opache. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di $20 \text{ }^\circ\text{C}$.

11. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.5, E.6 e E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, si procede a verificare:
- a) che siano presenti elementi di schermatura delle superfici vetrate, esterni o interni, fissi o mobili, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare, e che siano efficaci;
 - b) che, nelle zone climatiche A,B,C e D, nelle località dove il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale $I_{m,s}$, nel mese di massima insolazione, sia maggiore o uguale a 250 W/m^2 , la massa superficiale M_s delle pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, così come definita all'allegato A comma 17, sia superiore a 230 kg/m^2 .
- Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei suddetti valori di massa superficiale delle pareti opache possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le soluzioni tradizionali.
12. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.
- L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione.
13. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o privati conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti solari termici e impianti fotovoltaici e i loro allacciamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti. Il campo di applicazione agli edifici esistenti e le modalità di predisposizione dell'edificio in relazione alle singole tipologie di intervento sono indicati nell'allegato D.
14. Nel caso di edifici pubblici o ad uso pubblico di nuova costruzione ricadenti nelle tipologie elettivamente indicate, per l'applicazione delle fonti rinnovabili ed assimilate, all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, è obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.
- L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del consumo annuo di energia termica richiesta dall'utenza per la produzione di acqua calda sanitaria. L'eventuale impossibilità tecnica di rispettare la presente disposizione deve essere dettagliatamente motivata nella relazione tecnica di cui al comma 15.
15. Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E. Ai fini della più estesa applicazione dell'art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tal fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

16. I calcoli e le verifiche di cui al presente allegato sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche vigenti in materia, emanate dagli organismi deputati a livello nazionale e comunitario, quali l'UNI e il CEN, nonché procedure e metodi di calcolo emanate da organismi istituzionali nazionali, quali le università, il CNR e l'ENEA. L'utilizzo di altri metodi è possibile, motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 15, purché si dimostri che i risultati conseguiti risultino pari o migliori a quelli ottenibili con le norme tecniche emesse dagli organismi precedentemente detti. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno la facoltà di emanare, secondo le rispettive competenze, proprie istruzioni tecniche in materia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

ALLEGATO I.
(Articolo 12)**REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In mancanza di tali indicazioni specifiche, i controlli di cui all'allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiori a 35 kW devono essere effettuati, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 2 e all'art. 11, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, almeno con le seguenti scadenze temporali:

- a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporco delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
- c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

2. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all'art. 7, comma 2 del presente decreto, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato F al presente decreto legislativo. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato G al presente decreto legislativo. Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.

3. In occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui generatori di calore, vanno effettuate anche le verifiche di rendimento. Gli elementi da sottoporre a verifica sono quelli riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" di cui all'art. 11, comma 9, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, aggiornati con decreto del Ministro delle attività produttive del 17 marzo 2003 e successive modificazioni.

Le suddette verifiche vanno comunque effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità quadriennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore. Per le centrali termiche alimentate a combustibili liquidi o solidi ovvero dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

4. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui al precedente comma 3 e all'art. 11, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare conforme ai valori riportati nell'allegato H al presente decreto.
5. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato H al presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.
6. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati al punto 1), lettera a) e punto 2), lettera a) dell'allegato H al presente decreto, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.
7. Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.
8. In caso di affidamento ad organismi esterni delle attività di cui al comma 7 del presente allegato, le amministrazioni pubbliche affidatarie dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da esse delegati, provvedono ai compiti di cui al comma 7 del presente allegato, accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici. Tra gli elementi informativi è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o dei proprietari degli stessi, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, apposita dichiarazione, conforme al rapporto di controllo e manutenzione

redatto secondo il modello di cui all'allegato F al presente decreto, per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato G al presente decreto, per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

10. La dichiarazione di cui al comma precedente deve pervenire all'amministrazione competente o all'organismo incaricato con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 3 del presente allegato. La trasmissione della suddetta dichiarazione avviene con scadenze temporali correlate ai termini previsti allo stesso comma 3 del presente allegato.
11. L'amministrazione competente o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutte le dichiarazioni pervenute e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro del rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, privilegiando quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.
12. Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazioni competenti, se diverse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, o gli organismi incaricati di cui sopra inviano alla regione o provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale.
13. Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.10, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore.

AVVERTENZA

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 ottobre 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

05G0219

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 193.

Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;

Vista la direttiva 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, recante attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati;

b) ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere *a)* e *c)*, destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento;

c) ovini o caprini da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere *a)* e *b)*, destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto per esservi ingrassati e successivamente macellati;

d) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 1, sezione I;

e) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 2;

f) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato «B», sezione I;

g) veterinario ufficiale: il medico veterinario dell'azienda sanitaria locale;

h) azienda di origine: l'azienda in cui gli ovini e i caprini si trovano a titolo permanente e nella quale sono tenuti i registri attestanti la permanenza degli animali che possono essere esaminati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie;

i) centro di raccolta: l'impianto, il mercato e la fiera nei quali sono raggruppati, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, gli ovini e i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ai movimenti nazionali;

l) centro di raccolta riconosciuto: l'impianto nel quale sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;

m) commerciante: una persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 29 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono di sua proprietà;

n) impianto riconosciuto del commerciante: gli impianti gestiti da un commerciante riconosciuto dall'autorità competente e nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;

o) trasportatore: una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 532 del 1992»;

p) regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2000 Km², che è soggetta al controllo delle competenti autorità veterinarie e che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:

- 1) Belgio: province/province;
- 2) Germania: Regierungsbezirk;
- 3) Danimarca: amt o island;
- 4) Francia: département;
- 5) Italia: provincia;
- 6) Lussemburgo: —;
- 7) Paesi Bassi: RVV-kring;
- 8) Regno Unito:
Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county;
Scozia: district o island area;
- 9) Irlanda: county;
- 10) Grecia: vomòs;
- 11) Spagna: provincia;
- 12) Portogallo:
territorio continentale: distrito;
altre parti del territorio del Portogallo: região autónoma;
- 13) Austria: Bezirk;
- 14) Svezia: län;
- 15) Finlandia: lääni/län.

2. Fatte salve le definizioni di cui al comma 1, si applicano, ove necessario, quelle di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni.

3. Restano fermi gli obblighi di registrazione delle aziende di ovini e caprini da eseguire secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni.

Art. 3.

Requisiti sanitari ai fini degli scambi

1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

2. Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.

3. Gli ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.

4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero della salute, d'intesa con la regione o la provincia autonoma destinatarie degli animali, può accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità; il Ministero della salute informa la Commissione europea del contenuto delle deroghe accordate.

5. Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione, il detentore degli animali ed il trasportatore, garantiscono che gli animali delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra Stati membri, non entrino in alcun momento in contatto con altri artiodattili di diversa qualifica sanitaria. A tale fine, le regioni e le province autonome interessate dal transito degli animali sui propri territori effettuano controlli sugli animali trasportati.

Art. 4.

Verifica condizioni sanitarie

1. Ai servizi veterinari delle aziende sanitarie compete la verifica delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria di cui al presente decreto. A tale fine gli ovini e i caprini destinati ad essere spediti ad altri Stati membri:

a) devono essere identificati e registrati;

b) devono essere sottoposti ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali e non devono presentare alcun segno clinico di malattia;

c) non devono provenire da un'azienda, o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda, oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria. Il periodo di tale divieto dura, dopo la macellazione o l'eliminazione dell'ultimo animale infetto da una delle malattie di cui ai numeri 1), 2), o 3), o sensibile ad una di esse, almeno:

- 1) quarantadue giorni in caso di brucellosi;
- 2) trenta giorni in caso di rabbia;
- 3) quindici giorni in caso di carbonchio ematico;

d) non devono provenire da un'azienda o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia sanitaria è oggetto di un divieto o di una limitazione per le specie in questione ai sensi di norme comunitarie o nazionali;

e) non devono essere soggetti a restrizioni di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria relativa all'afta epizootica né vaccinati contro tale malattia.

2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie escludono dagli scambi gli ovini e i caprini che:

a) devono essere abbattuti nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione di malattie non previste nell'allegato, relativo alle stesse, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, o nell'allegato «B», rubrica I;

b) non possono essere commercializzati sul territorio nazionale per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 30 del Trattato.

3. Gli ovini e i caprini destinati ad un altro Stato membro devono essere, in via alternativa:

a) nati e allevati dalla nascita nel territorio della Comunità;

b) importati da un Paese terzo in conformità alle norme comunitarie.

Art. 5.

Requisiti sanitari ai fini della macellazione, riproduzione, allevamento, ingrasso

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie permettono l'invio verso altri Stati membri di ovini e caprini destinati alla macellazione, alla riproduzione, all'allevamento e all'ingrasso solo se risultano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) gli animali hanno soggiornato ininterrottamente nell'azienda d'origine per almeno trenta giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a trenta giorni;

b) gli animali non provengono da un'azienda nella quale siano stati introdotti ovini o caprini nei ventuno giorni che precedono la spedizione;

c) gli animali non provengono da un'azienda nella quale nei trenta giorni che precedono la spedizione siano stati introdotti biungulati importati da un Paese terzo.

2. In deroga alle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, qualora gli animali di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 siano stati completamente isolati da tutti gli altri animali dell'azienda, i servizi veterinari delle aziende sanitarie possono autorizzare, sotto la propria responsabilità, la spedizione di tali ovini e caprini verso un altro Stato membro.

Art. 6.

Ulteriori requisiti sanitari ai fini degli scambi

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie vigilano affinché agli scambi intracomunitari di tutti gli ovini e caprini siano applicate anche le condizioni di cui al presente articolo.

2. Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di origine per più di sei giorni prima di essere da ultimo certificati per gli scambi verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato nel certificato sanitario. Fatto salvo l'articolo 15, comma 1, per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni è prolungato della durata del viaggio in mare.

3. Dopo avere lasciato l'azienda d'origine, gli animali devono essere consegnati direttamente a destinazione in un altro Stato membro.

4. In deroga al comma 3, dopo la partenza dall'azienda d'origine e prima dell'arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e i caprini possono transitare attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto situato nello stesso Stato membro dal quale gli animali sono stati spediti. Nel caso di ovini e caprini da macello è consentito il transito degli animali attraverso un impianto riconosciuto del commerciante in alternativa al centro di raccolta riconosciuto.

5. Gli animali da macello che sono condotti direttamente in un macello nello Stato membro di destinazione devono esservi macellati il più presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo.

6. Fatto salvo l'articolo 3, comma 5, tra la partenza d'origine e l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto del presente decreto non devono compromettere in alcun momento la qualifica sanitaria degli animali della specie ovina e caprina non destinati agli scambi intracomunitari.

7. Le regioni e le province autonome autorizzano le strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettere «b» e «n», mediante la registrazione di ciascuna delle citate strutture con le modalità stabilite all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e l'attribuzione di un numero di riconoscimento veterinario; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della salute.

Art. 7.

Deroghe

1. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera a), gli ovini e i caprini da macello possono essere oggetto di scambi dopo un soggiorno ininterrotto di almeno 21 giorni nell'azienda d'origine.

2. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), e fatto salvo il comma 1 e l'articolo 5, comma 2, gli ovini e i caprini da macello possono essere consegnati da un'azienda d'origine nella quale nei ventuno giorni che precedono la spedizione sono stati introdotti ovini e caprini, se sono trasportati direttamente ad un macello in un altro Stato membro per esservi immediatamente macellati senza transitare attraverso un centro di raccolta o un punto di sosta stabilito conformemente al decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni.

3. In deroga all'articolo 6, commi 3 e 4, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, gli ovini e i caprini da macello possono transitare, dopo aver lasciato l'azienda d'origine, attraverso un altro centro di raccolta, a condizione che siano soddisfatti in via alternativa i requisiti di cui alle lettere a) o b):

a) prima di transitare attraverso il centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 6, comma 4, situato nello Stato membro d'origine, gli animali soddisfino i seguenti requisiti:

1) dopo aver lasciato l'azienda d'origine gli animali transitano attraverso un unico centro di raccolta sotto la supervisione del veterinario ufficiale, che deve autorizzare solo animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria;

2) fatta salva la normativa comunitaria sull'identificazione degli ovini e dei caprini, gli animali sono identificati individualmente al più tardi in tale centro di raccolta in modo da permettere in ogni caso la tracciabilità dell'azienda d'origine;

3) gli animali, accompagnati da un documento veterinario ufficiale, sono trasportati dal centro di raccolta al centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 6, comma 4, per essere certificati e consegnati direttamente ad un macello nello Stato membro di destinazione;

b) dopo aver lasciato lo Stato membro d'origine gli animali possono transitare attraverso un centro di raccolta riconosciuto prima di essere consegnati al macello nello Stato membro di destinazione, nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) il centro di raccolta riconosciuto sia situato nello Stato membro di destinazione dal quale gli animali devono essere trasferiti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, direttamente in un macello, dove devono essere macellati entro cinque giorni dall'arrivo nel centro di raccolta riconosciuto;

2) il centro di raccolta riconosciuto sia situato in uno Stato membro di transito dal quale gli animali sono direttamente consegnati al macello nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 15, comma 6.

4. Le regioni e le province autonome autorizzano i centri di raccolta diversi da quelli di cui al comma 7, dell'articolo 6, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e li registrano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della salute.

Art. 8.

Requisiti sanitari ai fini dell'introduzione in aziende indenni

1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare le condizioni previste all'articolo 4 e i requisiti indicati nell'allegato «A», rispettivamente capitolo 1, punto D, e capitolo 2, punto D, nonché le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 9.

Requisiti sanitari in relazione a specifiche patologie

1. Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 10 e 11, gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti seguenti:

a) essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:

1) in cui non sono state accertate clinicamente le malattie seguenti:

a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (*Mycoplasma agalactiae*) e l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *M. capricolum*, *M. micoide* sottospecie *micoide* «Large Colony»);

b) negli ultimi dodici mesi la paratubercolosi e la linfadenite caseosa;

c) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo le procedure comunitarie, oppure, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite, per una o più malattie sopracitate nell'ambito di un programma approvato conformemente alle procedure comunitarie, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;

2) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui al numero 1) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario;

3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui al numero 1);

b) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono:

1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*);

2) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione;

3) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato «D» o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo le procedure comunitarie.

2. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 deve essere menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.

Art. 10.

Garanzie complementari

1. Il Ministero della salute può sottoporre alla Commissione per attuare garanzie per gli scambi di ovini e caprini un programma nazionale obbligatorio o volontario di controllo per una malattia contagiosa figurante nell'allegato B, rubrica III.

Art. 11.

Ulteriori garanzie complementari per le aziende indenni

1. Il Ministero della salute quando accerta che il territorio sia totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato «B», rubrica III ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini,

presenta alla Commissione le opportune documentazioni al fine di ottenere garanzie per gli scambi degli ovini e dei caprini.

Art. 12.

Requisiti dei centri di raccolta ai fini degli scambi

1. Ai fini dell'attribuzione del numero di riconoscimento di cui all'articolo 6, comma 7, i centri di raccolta degli ovini e caprini destinati agli scambi tra Stati membri di cui al comma 7 dell'articolo 6, devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

a) essere sotto il controllo di un veterinario ufficiale che garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, comma 5;

b) essere situati in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la normativa comunitaria o la legislazione nazionale;

c) essere puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;

d) in base alla capacità, essere provvisti:

1) di un ambiente esclusivamente adibito a tal fine quando utilizzati come centro di raccolta;

2) di impianti adeguati che consentono di caricare e scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;

3) di opportune infrastrutture di ispezione;

4) di opportune infrastrutture di isolamento;

5) di attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame adeguate;

6) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;

7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo,

8) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale;

e) ammettere solo animali identificati secondo la normativa comunitaria e che soddisfano i requisiti sanitari stabiliti nel presente decreto per ciascuna categoria di animali. A tale fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie o alle categorie in questione, essendo comunque responsabile di tale verifica;

f) essere ispezionati regolarmente dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento.

2. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta deve, in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, iscrivere in un apposito registro o su supporto informatico e conservare per almeno tre anni le informazioni relative a:

a) il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali che entrano nel centro, nonché il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta, qualora gli animali siano transitati prima di entrare nel centro e la loro destinazione prevista;

b) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro.

3. Le regioni e le province autonome possono limitare l'autorizzazione dei centri di raccolta di cui agli articoli 1 e 2, lettera l), ad una sola delle specie contemplate dal presente decreto o solo agli animali da riproduzione, da allevamento o da ingrasso, oppure ai soli animali da macello. Esse comunicano ogni dato relativo a detti centri, e i successivi aggiornamenti, al Ministero della salute con cadenza almeno annuale o ogni qualvolta ne venga fatta richiesta; sulla base dei dati pervenuti, il citato Ministero redige un elenco nazionale di detti centri e lo trasmette alla Commissione europea.

4. Le regioni e le province autonome, nei limiti delle dotazioni di personale delle aziende sanitarie, assicurano quando i centri di raccolta sono operativi, la presenza di un numero di veterinari ufficiali sufficiente per assolvere le mansioni loro assegnate nei centri di raccolta.

5. Il riconoscimento di cui al comma 1:

a) è sospeso in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonché in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; è ripristinato solo quando si è accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;

b) è revocato in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanità animale.

6. Alla revoca del riconoscimento adottato ai sensi del comma 5 consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 3.

Art. 13.

Registrazione del commerciante

1. Il commerciante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), deve essere registrato presso il servizio veteri-

nario dell'azienda sanitaria. Il commerciante che gestisce un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), per poter operare, deve essere autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma, che rilascia un numero di riconoscimento veterinario.

2. A tale fine il commerciante è obbligato a:

a) trattare solo animali identificati e provenienti da aziende che soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo 3. A tale fine il commerciante deve accertare che gli animali siano opportunamente identificati e accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista dal presente decreto;

b) iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, i seguenti dati che devono essere conservati per almeno tre anni:

1) il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro destinazione;

2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;

3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali;

4) le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari;

c) provvedere affinché, nel caso di soggiorno degli animali nei loro impianti:

1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica relativamente ai requisiti del presente decreto, nonché alla cura e al benessere di detti animali;

2) gli animali siano periodicamente sottoposti a controlli di un veterinario ufficiale ed eventualmente a prove di laboratorio e siano prese tutte le misure necessarie per prevenire la propagazione di malattie.

3. Ciascuna struttura utilizzata dal commerciante per l'esercizio della sua professione, deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e registrato con le modalità stabilite all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. A tale fine ciascuna struttura deve:

a) essere soggetta al controllo di un veterinario ufficiale che garantisce il rispetto;

b) essere situata in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la normativa comunitaria o nazionale;

c) essere provvista:

1) di impianti adeguati e di capacità sufficiente, in particolare di infrastrutture di ispezione e di infrastrutture di isolamento che permettano di isolare tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa;

2) di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie. Tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;

3) di una zona adeguata di raccolta dello stame e del letame;

4) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;

d) essere pulita e disinfettata prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni e con l'utilizzo di mezzi indicati dal veterinario ufficiale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3:

a) è sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto, nonché in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; è ripristinata solo quando si è accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;

b) è revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanità animale.

5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.

6. Le regioni e le province autonome dispongono periodiche ispezioni per verificare l'osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente articolo.

Art. 14.

Requisiti relativi al trasportatore

1. Il trasportatore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni, deve:

a) utilizzare per il trasporto degli animali mezzi di trasporto:

1) costruiti in modo tale che il letame, lo stame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo;

2) puliti e disinfettati con disinfettanti autorizzati dal servizio veterinario immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se ritenuto necessario da parte del servizio veterinario, prima di ogni trasporto di animali;

b) disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione approvate dal servizio veterinario, di impianti per l'immagazzinamento dello stame e del letame o, in alternativa, fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte presso terzi riconosciuti dal servizio veterinario.

2. Per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve tenere e conservare per almeno tre anni un registro contenente le seguenti informazioni:

a) luogo, data del ritiro, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati;

b) luogo e data della consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari;

c) specie e numero degli animali trasportati;

d) data e luogo delle operazioni di disinfezione;

e) dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, quali il relativo numero ed ogni altro elemento relativo alla documentazione stessa.

3. Il trasportatore deve garantire che, tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore.

4. Il trasportatore deve preventivamente assumere per iscritto l'impegno, nei confronti della ASL presso la quale è registrato:

a) di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi al presente decreto, ed in particolare alle disposizioni previste dal presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali;

b) di affidare il trasporto degli animali a personale in possesso delle capacità, competenza e conoscenze professionali necessarie.

Art. 15.

Certificazione sanitaria per il trasporto

1. Gli ovini e i caprini debbono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello I, II o III che figura nell'allegato «E». Il certificato è costituito da un unico foglio, o qualora sia necessario più di un foglio, i gruppi di due o più fogli formano un insieme unico e indivisibile, ed è provvisto di un numero di serie. Esso viene rilasciato il giorno dell'esame sanitario, perlomeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione. Il certificato ha una validità di dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario.

2. Gli esami sanitari per il rilascio del certificato sanitario, comprese le garanzie complementari, per una partita di animali possono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta riconosciuto o, nel caso di animali da macello, negli impianti riconosciuti del commerciante; a tal fine i certificati sanitari devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal presente decreto.

3. Il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta effettua, al loro arrivo, tutti i controlli necessari sugli animali.

4. Per gli ovini e i caprini da ingrasso e da allevamento spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine, il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme, secondo i casi, al modello II o III che figura nell'allegato «E», è rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole dei controlli previsti dal comma 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine.

5. Per gli ovini e i caprini da macello spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto o da impianti riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro di origine, il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme al modello I che figura nell'allegato «E», è rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole dei controlli necessari, previsti dal comma 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine o del centro di raccolta di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).

6. Per gli ovini e i caprini da macello che transitano da un centro di raccolta riconosciuto secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera a), il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito fornisce un attestato per lo Stato membro di destinazione e rilascia un secondo certificato sanitario conforme al modello I che figura nell'allegato «E», annotandovi i dati pertinenti dei certificati sanitari originali e allegandovi una copia autenticata dei certificati originali. In tal caso il periodo di validità combinata dei certificati non può essere superiore a quello di cui al comma 1.

7. Il veterinario ufficiale che rilascia un certificato sanitario per gli scambi intracomunitari in conformità, a seconda dei casi, del modello I, II, o III che figura nell'allegato E è tenuto a provvedere alla registrazione dei movimenti degli animali nel sistema ANIMO il giorno del rilascio del certificato.

Art. 16.

Modalità di svolgimento dei controlli

1. I controlli sugli animali vivi in provenienza dagli Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.

Art. 17.

Cooperazione internazionale

1. Il Ministero della salute fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione incaricati dei controlli.

Art. 18.

Deroghe sottoposte a regime di reciprocità

1. Il Ministero della salute può concedere, a condizioni di reciprocità, deroghe all'ispezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ed all'obbligo del certificato sanitario di cui all'articolo 15, agli Stati membri che offrono garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 8 e all'articolo 9, lettere a) e c), e ne informa la Commissione.

Art. 19.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 4, e all'articolo 12, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa, pecuniaria da euro 6.000 a euro 36.000, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, 14, comma 3, 13, comma 1, 6, comma 7, e 3, commi 1, 2 e 3.

Art. 20.

Provvedimenti regionali

1. Le regioni e le province autonome si conformano direttamente alle modalità di applicazione ed alle modifiche degli allegati della disciplina comunitaria attuata con il presente decreto disposti in sede comunitaria e ne assicurano l'applicazione da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.

2. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede:

a) a stabilire modalità uniformi di registrazione, autorizzazione o riconoscimento veterinario delle strutture e dei commercianti di cui al presente decreto;

b) a individuare forme di semplificazione delle procedure di cui alla lettera a) anche mediante dichiarazione di equipollenza o di estensione dell'efficacia, su richiesta di parte, dei provvedimenti amministrativi in corso di validità comunque denominati, rilasciati dalle Autorità sanitarie a fini igienico-sanitario e di controllo veterinario a favore di soggetti o strutture che già svolgono attività di commercio o allevamento di animali di specie di interesse zootecnico;

c) a definire forme adeguate di acquisizione e archiviazione dei dati individuando quelli che devono essere comunicati al Ministero della salute, ed a stabilire le modalità e la frequenza delle attività dei servizi veterinari relative sia alla vigilanza ordinaria che al controllo e all'intervento veterinario in caso di rischio sanitario, nonché ogni altro aspetto ritenuto opportuno, compresi quelli riguardanti i trasportatori di animali e le attività da essi svolte.

3. In correlazione ai requisiti sanitari stabiliti nel presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute sono adottate, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tenuto conto del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e successive modificazioni, norme di profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili relative agli animali delle specie sensibili; con analogo provvedimento sono apportate le eventuali, successive modifiche rese opportune da nuove o diverse esigenze tecnico-scientifiche, di sorveglianza epidemiologica o di controllo sanitario.

4. È obbligo dei commercianti, dei titolari o dei responsabili di una qualunque delle strutture indicate nel presente decreto richiedere la registrazione, l'autorizzazione o il riconoscimento veterinario; le spese connesse a ciascuna tipologia di provvedimento richiesto sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio prestato e secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.

5. Restano fermi gli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.

Art. 21.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/50/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

2. Le regioni e le aziende sanitarie svolgono gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

STORACE, *Ministro della salute*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Allegato A

Capitolo I

I. Azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)**A. Concessione della qualifica**

È considerata come un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*):

1) l'azienda di cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (*B. melitensis*) da almeno dodici mesi;

b) non sono presenti animali delle specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1 o qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura adottata in sede comunitaria;

c) sono state praticate due prove con esito negativo, conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore a sei mesi al momento della prova, a distanza di sei mesi una dall'altra;

d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D,

ed in cui dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B;

2) un'azienda situata in uno Stato membro o in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi conformemente al punto II.

B. *Mantenimento della qualifica*

1) Per le aziende ovine e caprine ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) che non sono situate in una parte del territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi, ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto D, viene sottoposta a controllo ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda, di età superiore a sei mesi. La qualifica dell'azienda può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a sei mesi,
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte queste femmine devono essere controllate.

2) Per una ragione che non è ufficialmente indenne e in cui più del 99% delle aziende ovine o caprine sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*), la periodicità del controllo delle aziende ovine o caprine ufficialmente indenni da brucellosi può essere portata a tre anni, purché le aziende che non sono ufficialmente indenni siano messe sotto controllo ufficiale o siano sottoposte ad un programma di eradicazione.

C. *Sospetta presenza o apparizione della brucellosi*

1) Allorché, in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

a) si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dell'azienda è ritirata dall'autorità competente. La qualifica può essere tuttavia sospesa provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengono immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (*B. melitensis*);

b) la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata dall'autorità competente solo se tutti gli animali infetti o tutti gli

animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono abbattuti e se tutti gli animali di età superiore a sei mesi presenti nell'azienda sono sottoposti a due prove che sono effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi e che danno esito negativo.

2) Se l'azienda di cui al paragrafo 1 è situata in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*), lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri.

L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

a) siano macellati tutti gli animali infetti e tutti gli animali delle specie che possono essere contaminate nell'azienda in questione. Lo Stato membro interessato tiene al corrente la Commissione e gli altri Stati membri dell'evolversi della situazione;

b) sia effettuata un'indagine epidemiologica; gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti alle prove da cui al punto 1, lettera b).

3) Se la brucellosi è confermata, conformemente al punto 2 la Commissione dopo aver valutato le circostanze e la recrudescenza della brucellosi (*B. melitensis*), adotta, secondo la procedura dell'articolo 15, se detta valutazione lo giustifica, una decisione può sospendere o ritirare la qualifica di questa regione. Se la qualifica è ritirata, si precisano, secondo la stessa procedura, le condizioni di una nuova qualifica.

*D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)*

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi solo ovini o caprini che rispondono alle condizioni seguenti:

1) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

2) oppure:

- provengono da un'azienda indenne da brucellosi,

- sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto,
- non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni. Possono tuttavia essere introdotte femmine di età superiore a due anni vaccinate prima di sette mesi di età, e
- sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda d'origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a due prove con esito negativo effettuate ad almeno sei mesi di intervallo, conformemente all'allegato C.

II. Stato membro o regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi

Possono essere riconosciuti, secondo la procedura adottata in sede comunitaria, come ufficialmente indenni da brucellosi qualsiasi Stato membro o qualsiasi regione ai sensi dell'articolo 2, punto 10):

1) a) in cui almeno il 99,8% delle aziende ovine o caprine sono aziende ufficialmente indenni da brucellosi, o

b) che rispettano le condizioni seguenti:

i) la brucellosi ovina o caprina è una malattia che deve essere dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni;

ii) nessun caso di brucellosi ovina o caprina è stata ufficialmente confermata da almeno cinque anni;

iii) la vaccinazione è proibita da almeno tre anni e

c) per cui il rispetto di queste condizioni è stato constatato secondo la procedura adottata in sede comunitaria;

2) in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e:

i) ogni anno controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99%, che meno dello 0,2% delle aziende sono

contaminate oppure il 10% degli ovini o caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C,

ii) le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

Capitolo 2

Azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*)

A. Concessione della qualifica

È considerata come un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) l'azienda:

1) in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;

b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura adottata in sede comunitaria. Gli animali vaccinati debbono essere vaccinati prima dell'età di sette mesi,

c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini o i caprini vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a diciotto mesi al momento della prova,

d) sono state praticate due prove, con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini non vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a sei mesi al momento delle prove, e

e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o proveniente da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D, e

2) in cui, dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B. Mantenimento della qualifica

Ogni anno viene effettuata una prova su una parte rappresentativa della popolazione ovina o caprina di ogni azienda. La qualifica dell'azienda è mantenuta unicamente se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a sei mesi,
- tutti gli animali maschi non castrati e vaccinati di età superiore a diciotto mesi,
- tutti gli animali introdotti per la prima volta nell'azienda dall'ultimo controllo eseguito,
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui sono presenti meno di 50 femmine selezionabili per la prova, nel qual caso debbono essere sottoposte al controllo tutte queste femmine.

C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi

1) Allorché in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dall'azienda è sospesa, l'animale o gli animali sospetti vengono immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza di brucellosi (*B. melitensis*).

2) Se la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono stati abbattuti e se due prove, effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi,

- su tutti gli animali di età superiore a diciotto mesi, se sono stati vaccinati,
 - su tutti gli animali di età superiore a sei mesi, se non sono stati vaccinati,
- hanno dato un esito negativo.

D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi soltanto:

1) ovini o caprini provenienti da un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (*B. melitensis*);

2) oppure, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nel quadro dei programmi di eradicazione approvati conformemente alla decisione 90/242/CEE, ovini o caprini che provengono da un'azienda diversa da quelle di cui al punto 1) e che rispondono alle condizioni seguenti:

a) sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;

b) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;

c) i) - non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni,

- sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C, con esito negativo, o

ii) sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura adottata in sede comunitaria prima dell'età di sette mesi, ma al più tardi quindici giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione;

E. Modifica della qualifica

Un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) può acquisire la qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) dopo un intervallo minimo di due anni, se:

- a) non è presente alcun animale vaccinato contro la brucellosi (*B. melitensis*) da almeno due anni;
- b) le condizioni di cui al punto D. 2) sono state sempre rispettate nel corso di questi due anni;
- c) al termine del secondo anno, gli animali di età superiore a sei mesi hanno dato esito negativo ad una prova effettuata conformemente all'allegato C.
-

Allegato B

I

- Afta epizootica
- Brucellosi (*B. melitensis*)
- Epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*)
- Carbonchio ematico
- Rabbia

II

- Agalassia contagiosa
- Paraturbercolosi
- Lanfadenite caseosa
- Adenomatosi polmonare
- Maedi-Visna
- Antrite encefalite virale caprina

Allegato C

Prove per la ricerca della brucellosi (*B. melitensis*)

La ricerca della brucellosi (*B. melitensis*) ai fini della qualifica di un'azienda viene effettuata mediante la prova Rose Bengal o la prova di fissazione del complemento descritta nell'allegato della decisione 90/242/CEE o qualsiasi altro metodo riconosciuto in base alla procedura adottata in sede comunitaria. La prova di fissazione del complemento è riservata agli esami da effettuare in animali individuali.

Allorché nel corso di tale ricerca mediante la prova Rose Bengal più del 5% degli animali dell'azienda dà esito positivo, viene praticato un controllo complementare su ogni animale dell'azienda mediante una prova di fissazione del complemento.

Per la prova di fissazione del complemento, il siero contenente almeno 20 unità ICFT/ml deve essere considerato positivo.

Gli antigeni utilizzati debbono essere riconosciuti dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus.

Allegato D

Prova ufficiale di ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*)

Prova di fissazione del complemento

L'antigene specifico utilizzato deve essere riconosciuto dal laboratorio nazionale e deve essere standardizzato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis.

Il siero di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto al siero standard ed internazionale anti-brucella ovis preparato dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.

Il siero contenente almeno 50 unità internazionali per ml deve essere considerato positivo.

L 169/58

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

8.7.2003

ALLEGATO

ALLEGATO E

Modello I

1. Mittente (nome e indirizzo per esteso)	CERTIFICATO SANITARIO (*) PER GLI SCAMBI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA DA MACELLO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA N. ORIGINALE																
2. Destinatario (nome e indirizzo per esteso)	Numero(i) del(i) certificato(i) sanitario(i) originale(i) (2) rilasciato(i) in [Stato(i) membro(i) d'origine] il																
5. Luogo di carico	3. Origine 3.1. Stato(i) membro(i) di origine (*) 3.2. Stato(i) membro(i) di transito (2) (*) 4. Autorità competente 4.1. Ministero																
6. Mezzi di trasporto (3) 6.1. Tipo	4.2. Servizio																
6.2. Identificazione	7. Stabilimento(i) di origine 7.1. Nome e indirizzo dell'azienda d'origine (4) 7.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto (4) o dell'impianto del commerciante (4) (5)																
8. Destinazione degli animali 8.1. Stato membro dell'UE:	9. Numero di animali																
8.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del: 8.2.1. macello (*) 8.2.2. centro di raccolta riconosciuto (*) 8.2.3. centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito (*) (6)	10. Identificazione degli animali 10.1. Specie animale(i) razza																
11. Origine degli animali Gli animali: a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità (*), oppure b) sono stati importati da un paese terzo che soddisfa le condizioni di polizia sanitaria di cui alla decisione 93/198/CEE della Commissione conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (*).	10.2. Identificazione dei singoli animali della presente partita <table border="1" data-bbox="323 1585 1249 1731"> <thead> <tr> <th>Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)</th> <th>Età (mesi) e sesso (♀♂ castrato)</th> <th>Numero di animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)	Età (mesi) e sesso (♀♂ castrato)	Numero di animali												
Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)	Età (mesi) e sesso (♀♂ castrato)	Numero di animali															

8.7.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/59

<p>12. Informazioni sanitarie</p> <p>Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopra elencati soddisfano le seguenti condizioni:</p> <p>12.1. sono stati esaminati in data odierna (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;</p> <p>12.2. non devono essere abbattuti nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;</p> <p>12.3. non provengono da un'azienda soggetta a divieto per motivi di polizia sanitaria, né sono stati in contatto con animali di tale azienda, restando inteso che:</p> <p>12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie cui gli animali sono sensibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — brucellosi, — rabbia, — carbonchio ematico; <p>12.3.2. dopo il macello o l'abbattimento dell'ultimo animale affetto da una delle suddette malattie o ad esse sensibile, la durata del divieto deve essere di almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 42 giorni in caso di brucellosi, — 30 giorni in caso di rabbia, — 15 giorni in caso di carbonchio ematico; <p>12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda di una zona di protezione creata in conformità della normativa comunitaria e che gli animali non possono lasciare;</p> <p>12.3.4. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia;</p>	
<p>12.4.1. provengono da un'azienda nella quale hanno soggiornato ininterrottamente per un periodo di almeno 21 giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a 21 giorni, e nella quale nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto negli ultimi 30 giorni prima della partenza, a meno che detti animali siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;</p> <p>12.4.2. in alternativa</p> <ul style="list-style-type: none"> i) provengono da un'azienda nella quale non sono stati introdotti animali della specie ovina e caprina, a meno che detti animali siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE, negli ultimi 21 giorni prima della partenza dall'azienda (*), oppure ii) devono essere consegnati da un'unica azienda direttamente al macello di destinazione (*). 	
<p>13.1. Gli animali sono stati trasportati utilizzando mezzi di trasporto e di contenimento che erano stati precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato e in modo tale da proteggere efficacemente lo stato di salute degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali la partita oggetto del presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [data] (*) (*);</p> <p>13.3. all'epoca dell'ispezione gli animali erano idonei ad essere trasportati e a sopportare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE (**).</p>	
<p>14. Il presente certificato</p> <ul style="list-style-type: none"> i) è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione nell'azienda d'origine, o nel centro di raccolta riconosciuto o nell'impianto riconosciuto del commerciante, nello Stato membro d'origine (*), oppure ii) scade, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 91/68/CEE, il ... [data] (*) (*). 	
<p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p>	<p>14.2. Fatto a</p> <p style="text-align: center;">(luogo dell'ispezione)</p> <hr/> <p>14.3. Il</p> <p style="text-align: center;">(data dell'ispezione)</p> <hr/> <p>14.4. Firma del veterinario ufficiale</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(nome e qualifica in stampatello)</p>

Note indicative

- (1) Certificati sanitari possono essere redatti solo per gli animali che devono essere trasportati nello stesso vagone ferroviario, carro bestiame/veicolo, aereo o battello/nave, che provengono dalla stessa azienda e che vengono spediti allo stesso destinatario.
- (2) Da compilare in caso di partita raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro di transito.
- (3) Indicare il numero di registrazione nel caso di vagoni ferroviari e carri bestiame/veicoli, il numero di volo nel caso di aerei ed il nome nel caso di battelli e navi.
- (4) Cancellare la dicitura inutile.
- (5) Unicamente per la destinazione 8.2.1.
- (6) Unicamente in connessione con il punto 12.4.2. i).
- (7) Indicare il numero e l'ubicazione.
- (8) Qualora una partita sia raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date differenti, si considera che l'intera partita abbia iniziato il viaggio alla data più remota in cui una qualsiasi parte della stessa ha lasciato l'azienda di origine.
- (9) Completare in caso di partita raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto o in un impianto riconosciuto del commerciante.
- (10) La presente dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che ad essi incombono in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolare quelle relative all'idoneità degli animali al trasporto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

8.7.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/61

Modello II

CERTIFICATO SANITARIO (*) PER GLI SCAMBI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA DA MACELLO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA																
N. ORIGINALE																
1. Mittente (nome e indirizzo per esteso)	3. Stato membro															
2. Destinatario (nome e indirizzo per esteso)	4. Autorità competente 4.1. Ministero 4.2. Servizio															
5. Luogo di carico	7. Stabilimento(i) di origine 7.1. Nome e indirizzo dell'azienda (*)															
6. Mezzi di trasporto (3) 6.1. Tipo 6.2. Identificazione	7.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro d'origine (*)															
8. Destinazione degli animali 8.1. Stato membro dell'UE 8.2.1. Nome e indirizzo dell'azienda (*) 8.2.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro d'origine (*)	7.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro d'origine (*)															
9. Numero di animali																
10. Identificazione degli animali 10.1. Specie animale(i) razza 10.2. Identificazione dei singoli animali della presente partita <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)</th> <th style="width: 33%;">Età (mesi) e sesso (♀♂ castrato)</th> <th style="width: 33%;">Numero di animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)	Età (mesi) e sesso (♀♂ castrato)	Numero di animali												
Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)	Età (mesi) e sesso (♀♂ castrato)	Numero di animali														
11. Origine degli animali Gli animali: a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità (*), oppure b) sono stati importati da un paese terzo che soddisfa le condizioni di polizia sanitaria di cui alla decisione 93/198/CEE della Commissione conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (*).																

12. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopra elencati soddisfano le seguenti condizioni:


- 12.1. sono stati esaminati in data odierna (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- 12.2. non devono essere abbattuti nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- 12.3. non provengono da un'azienda soggetta a divieto per motivi di polizia sanitaria, né sono stati in contatto con animali di tale azienda, restando inteso che:
- 12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie cui gli animali sono sensibili:
- brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
- 12.3.2. dopo il macello o l'abbattimento dell'ultimo animale affetto da una delle suddette malattie o ad esse sensibile, la durata del divieto deve essere di almeno:
- 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio ematico;
- 12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda di una zona di protezione creata in conformità della normativa comunitaria e che gli animali non possono lasciare;
- 12.3.4. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia;
- 12.4. sono rimasti in una sola azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima del carico o nell'azienda d'origine sin dalla nascita, se hanno meno di 30 giorni d'età e nessun animale delle specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima della partenza dall'azienda di origine, a meno che detti animali non siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;
- 12.5. soddisfano le garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e fissate per lo Stato membro di destinazione o per una parte del suo territorio
[indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] nella decisione .../.../CE della Commissione (*);
- 12.6. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.6.1, 12.6.2 o 12.6.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina che è ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*);
- 12.6.1. l'azienda d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del suo territorio
[indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della decisione della Commissione .../.../CE (*), ovvero
- 12.6.2. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*), (*) ovvero
- 12.6.3. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, in caso contrario, sono stati vaccinati oltre due anni prima o sono femmine di età superiore ai due anni che sono state vaccinate prima dei sette mesi di età e
 - iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane (*);
- 12.7. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.7.1, 12.7.2 o 12.7.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*);
- 12.7.1. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*); oppure
- 12.7.2. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*); o
- 12.7.3. fino alla scadenza prevista dai piani di eradicazione approvati ai sensi della decisione 90/242/CEE, provengono da un'azienda diversa da quella di cui ai punti 12.5.2.1 e 12.5.2.2 e soddisfano i seguenti requisiti:
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) provengono da un'azienda in cui tutti gli animali di specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) non hanno presentato segni clinici o altri segni di brucellosi per almeno 12 mesi e
 - iii) in alternativa:
 - non sono stati vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*) nel corso degli ultimi due anni e
 - sono stati isolati sotto sorveglianza del veterinario nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane (*);
 - oppure
 - sono stati vaccinati con un vaccino REV 1 prima dei sette mesi di età, ma non oltre 15 giorni prima di essere introdotti nell'azienda di destinazione (*).

8.7.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/63

<p>13.1. Gli animali sono stati trasportati utilizzando mezzi di trasporto e di contenimento che erano stati precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato e in modo tale da proteggere efficacemente lo stato di salute degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali la partita oggetto del presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [data] ⁽⁵⁾.</p> <p>13.3. all'epoca dell'ispezione erano idonei ad essere trasportati e a sopportare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE ⁽⁶⁾.</p>	
<p>14. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione.</p>	
<p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div>	<p>14.2. Fatto a (luogo dell'ispezione)</p>
	<p>14.3. Il (data dell'ispezione)</p>
	<p>14.4. Firma del veterinario ufficiale</p> <p>.....</p> <p>..... (nome e qualifica in stampatello)</p>

Note indicative

- (¹) Certificati sanitari possono essere redatti solo per gli animali che devono essere trasportati nello stesso vagone ferroviario, carro bestiame/veicolo, aereo o battello/nave, che provengono dalla stessa azienda e che vengono spediti allo stesso destinatario.
- (²) Indicare il numero di registrazione nel caso di vagoni ferroviari e carri bestiame/veicoli, il numero di volo nel caso di aerei ed il nome nel caso di battelli e navi.
- (³) Indicare il numero e l'ubicazione.
- (⁴) Cancellare la dicitura inutile.
- (⁵) Qualora una partita sia raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date differenti, si considera che l'intera partita abbia iniziato il viaggio alla data più remota in cui una qualsiasi parte della stessa ha lasciato l'azienda di origine.
- (⁶) La presente dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che ad essi incombono in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolare quelle relative all'idoneità degli animali al trasporto.

12. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopra elencati soddisfano le seguenti condizioni:

- 12.1. sono stati esaminati in data odierna (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- 12.2. non devono essere abbattuti nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- 12.3. non provengono da un'azienda soggetta a divieto per motivi di polizia sanitaria, né sono stati in contatto con animali di tale azienda, restando inteso che:
- 12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie cui gli animali sono sensibili:
- brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
- 12.3.2. dopo il macello o l'abbattimento dell'ultimo animale affetto da una delle suddette malattie o ad esse sensibile, la durata del divieto deve essere di almeno:
- 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio ematico;
- 12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda di una zona di protezione creata in conformità della normativa comunitaria e che gli animali non possono lasciare;
- 12.3.4. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia;
- 12.4. sono rimasti in una sola azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima del carico o nell'azienda d'origine sin dalla nascita, se sono di età inferiore a 30 giorni d'età e nessun animale delle specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima della partenza dall'azienda di origine, a meno che detti animali non siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;
- 12.5. soddisfano le garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e fissate per lo Stato membro di destinazione o per una parte del suo territorio [indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] nella decisione .../.../CE della Commissione (*);
- 12.6. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.6.1, 12.6.2 o 12.6.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina che è ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*);
- 12.6.1. l'azienda d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del suo territorio [indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della decisione della Commissione .../.../CE (*), ovvero
- 12.6.2. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*), ovvero
- 12.6.3. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e:
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, in caso contrario, sono stati vaccinati oltre due anni prima. Tuttavia possono essere ammesse nell'azienda anche le femmine di età superiore ai due anni che sono state vaccinate prima dei sette mesi di età e
 - iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane (*);
- 12.7. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.7.1, 12.7.2 o 12.7.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*);
- 12.7.1. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*); oppure
- 12.7.2. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*); oppure
- 12.7.3. fino alla scadenza prevista dai piani di eradicazione approvati ai sensi della decisione 90/242/CEE, provengono da un'azienda diversa da quella di cui ai punti 12.7.1 e 12.7.2 e soddisfano i seguenti requisiti:
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) provengono da un'azienda in cui tutti gli animali di specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) non hanno presentato segni clinici o altri segni di brucellosi per almeno 12 mesi e
 - iii) in alternativa:
 - non sono stati vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*) nel corso degli ultimi due anni e
 - sono stati isolati sotto sorveglianza del veterinario nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane (*);
 - oppure
 - sono stati vaccinati con un vaccino REV 1 prima dei sette mesi di età, ma non oltre 15 giorni prima di essere introdotti nell'azienda di destinazione (*);

L. 169/66

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

8.7.2003

<p>12.8. per quanto concerne l'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>), gli arieti da allevamento non castrati devono:</p> <p>i) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>);</p> <p>ii) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione;</p> <p>iii) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>), conformemente all'allegato D della direttiva .../CEE;</p> <p>12.9. a scienza e coscienza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta fatta dal proprietario, essi non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:</p> <p>i) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (<i>Mycoplasma agalactiae</i>) e l'agalassia contagiosa della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>M. capricolum</i>, <i>M. micoide</i> sottospecie <i>micoide</i> «Large Colony»);</p> <p>ii) negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa,</p> <p>iii) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove;</p> <p>12.10. per quanto concerne le scrapie,</p> <p>12.10.1. provengono da un'azienda che soddisfa i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici; — gli animali sono identificati; — almeno negli ultimi tre anni non è stato confermato alcun caso di scrapie; — controlli mediante campionatura sono effettuati sulle femmine vecchie destinate alla macellazione; — sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti. <p>12.10.2. Gli animali sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzioni, in una o più aziende conformi ai requisiti di cui al punto 12.10.1.</p> <p>12.10.3. Quando sono destinati a uno Stato membro che applica, su tutto o parte del suo territorio, uno dei programmi di cui al punto 3, lettera b), del capitolo A dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001, essi soddisfano le garanzie previste dai programmi di tale punto.</p>	
<p>13.1. sono stati trasportati utilizzando mezzi di trasporto e di contenimento che erano stati precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato e in modo tale da proteggere efficacemente lo stato di salute degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali la partita oggetto del presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [data] ⁽⁵⁾;</p> <p>13.3. all'epoca dell'ispezione erano idonei ad essere trasportati e a sopportare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE ⁽⁶⁾.</p>	
<p>14. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione</p>	
<p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center; border: 1px dashed black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"> <p>Timbro</p> </div>	<p>14.2. Fatto a (luogo dell'ispezione)</p> <p>14.3. Il (data dell'ispezione)</p> <p>14.4. Firma del veterinario ufficiale (nome e qualifica in stampatello)</p>

Note indicative

- (¹) Certificati sanitari possono essere redatti solo per gli animali che devono essere trasportati nello stesso vagone ferroviario, carro bestiame/veicolo, aereo o battello/nave, che provengono dalla stessa azienda e che vengono spediti allo stesso destinatario.
- (²) Indicare il numero di registrazione nel caso di vagoni ferroviari e carri bestiame/veicoli, il numero di volo nel caso di aerei e il nome nel caso di battelli e navi.
- (³) Indicare il numero e l'ubicazione.
- (⁴) Cancellare la dicitura inutile.
- (⁵) Qualora una partita sia raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date differenti, si considera che l'intera partita abbia iniziato il viaggio alla data più remota in cui una qualsiasi parte della stessa ha lasciato l'azienda di origine.
- (⁶) La presente dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che ad essi incombono in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolare quelle relative all'idoneità degli animali al trasporto.

AVVERTENZA

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 ottobre 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

05G0220AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G502032/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **320,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 0 5 0 9 2 3 *

€ 5,00